



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 49 DEL 02/04/2026)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO DI ECCEDENZA PRESSO ALTRO ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E S.M.I., A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 56 DA SVOLGERSI ENTRO IL 31/12/2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due** del mese di **aprile** nella sede del Comune alle ore **13:20** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Assente
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DANIELE MACCIOTTA

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;

LA GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 13:28.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 728 del 24/03/2026

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO DI ECCEDEXENZA PRESSO ALTRO ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E S.M.I., A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 56 DA SVOLGERSI ENTRO IL 31/12/2026.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Calasetta in data 19/03/2026, protocollo n. 7344, con la quale si richiede al Comune di Sant'Antioco di autorizzare in applicazione dell'istituto dello Scavalco di Eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., l'utilizzo per un totale di n. 30 (trenta) ore e comunque fino a completamento dell'attività di supporto sulla gestione delle pratiche di indennizzo pescatori da svolgersi durante l'anno 2026, del dipendente matricola n. 56, iscritto nei ruoli del Settore Finanziario - Servizio Ragioneria - dell'Ente con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Sig. Gianluigi Pintus, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e sino al 31/12/2026;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112, in cui si stabilisce che "i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"(c.d. Scavalco di Eccedenza), al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente richiedente;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, secondo il quale "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale", specificando che l'utilizzo di cui al comma 557 consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere della Corte dei Conti Lombardia, n. 448/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

Considerato che per gli enti locali, l'istituto dello "Scavalco di Eccedenza" così come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i., rappresenta la possibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente di un altro Ente Locale, al di fuori dell'orario di servizio reso per l'ente di appartenenza, nel limite massimo delle 12 (dodici) ore settimanali eccedenti le 36 (trentasei) previste ordinariamente e



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

comunque entro il tetto massimo consentito delle 48 (quarantotto) ore mensili complessive;

Rilevato altresì che l'istituto in oggetto è uno strumento ampiamente utilizzato, soprattutto tra i piccoli comuni nonché tra i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni, anch'essi ricompresi dalla fonte legale nel novero degli enti interessati, in quanto consente l'utilizzo della professionalità di un dipendente già formato, nonché il contenimento della spesa entro un numero limitato di ore settimanali, compatibilmente con le risorse disponibili, sopperendo così alla carenza di personale e alle difficoltà nel procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Atteso che l'istituto dello scavalco di eccedenza, disciplinato dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni locali che entro i limiti fissati dalla legge, si avvalgono di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;

Precisato che l'istituto in oggetto può essere attivato esclusivamente oltre l'orario ordinario di lavoro ed entro il tetto massimo delle 12 (dodici) ore settimanali per un massimo di 48 (quarantotto) ore mensili;

Preso atto che l'utilizzazione di personale da parte dell'Ente richiedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., avviene sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, si impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Preso atto infine che tra l'Ente richiedente lo scavalco d'eccedenza e il dipendente incaricato, viene ad instaurarsi un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ulteriore rispetto a quello che il dipendente già conduce con l'Ente di provenienza, formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente e contenuto entro le 12 (dodici) ore settimanali, nel rispetto del limite massimo delle 48 (quarantotto) ore complessive tra i due Enti coinvolti;

Dato atto che il dipendente interessato, opportunamente interpellato ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso l'Ente istante attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;

Atteso che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in favore del dipendente (matricola n.56) a tempo indeterminato e pieno, Sig. Gianluigi Pintus, inquadrato nell'area Istruttori ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali vigente, nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Calasetta per un massimo di 30 ore annue, così come richiesto dal Comune di Calasetta e comunque fino a completamento dell'attività di supporto sulla gestione delle pratiche di indennizzo pescatori da svolgersi durante l'anno 2026 e senza mai eccedere le complessive 12 (dodici) ore settimanali, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i.,

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore di ciascun Ente utilizzatore, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da questi ultimi;

Evidenziato, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

bilancio del Comune di Sant'Antioco;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Calasetta di utilizzo temporaneo del dipendente suddetto, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., oltre l'orario d'obbligo e nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 08/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026, in ultimo modificato con deliberazione n. 34 del 17/03/2026;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente matricola n. 56, iscritto nei ruoli dell'Ente con profilo professionale di Istruttore Amministrativo ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente, Sig. Gianluigi Pintus, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Calasetta per n. 30 (trenta) ore durante l'anno 2026, con il vincolo imposto dalla normativa vigente delle n. 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sino al 31/12/2026, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso il Comune di Sant'Antioco e che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso l'Ente di provenienza o con le esigenze di servizio di quest'ultimo, così come disposto dal succitato art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente dell'Ente;
- Di dare atto che il Comune di Calasetta, in qualità di ente utilizzatore, provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto per l'attività svolta presso il proprio Ente al dipendente autorizzato dal Comune di Sant'Antioco, proporzionalmente alle ore di impiego settimanali indicate nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, alla base del rapporto tra il dipendente autorizzato e l'Ente utilizzatore;
- Di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;
- Di dare atto che un'eventuale utilizzo del dipendente in oggetto per un numero di ore superiore a quello richiesto in sede di istanza dal Comune di Calasetta, dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto del tetto massimo delle dodici ore settimanali previsto dalla normativa dell'istituto in oggetto;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Calasetta, ente utilizzatore, per i relativi adempimenti di competenza, oltre che al dipendente interessato.

redattore: ALESSANDRA BUSONERA

Il Responsabile del Settore

BEATRICE LAI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA